DeJure
Banche dati editoriali GFL

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 20/03/2024, n. 7519

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere - Rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11275/2023 R.G.

proposto da:

Di.Vi., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO ACCINNI N. 63, presso lo studio dell'avvocato ROSSI PIERA (Omissis) che lo rappresenta e difende
- ricorrente -

contro

Zo.Ol.
- intimata -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE ROMA n. 34617/2022 depositata il 05/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. l'ordinanza resa ex art 295 c.p.c. dal Tribunale Roma che ha dichiarato la sospensione del procedimento di

separazione dalla moglie, ritenendo che il giudizio di annullamento del matrimonio pendente tra le parti, sia pregiudiziale al giudizio di separazione.

Di.Vi., infatti, dopo avere proposto giudizio di nullità del matrimonio e deducendo di essersi sposato in stato confusionale, ha introdotto anche un giudizio di separazione; la moglie, convenuta, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa dell'accertamento del giudizio di nullità. Il processo è stato sospeso con ordinanza del 05/04/2023, impugnata dall'odierno ricorrente che si è affidato ad un motivo. Non si è costituita la controparte. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 13 dicembre 2023.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo e unico motivo di ricorso si deduce la insussistenza del rapporto di pregiudizialità. Il ricorrente osserva che non può ritenersi sussistente alcuna pregiudizialità tecnica tra i due giudizi, di annullamento del matrimonio e di separazione, poiché non intercorrono rapporti giuridici in relazione di dipendenza tra di loro. Neppure può ritenersi sussistente la pregiudizialità logica giacché nell'ambito dell'unico rapporto di coniugio, non vi è una particolare situazione che richieda un previo accertamento, né sussiste un vincolo di consequenzialità tra due questioni, nascenti da quell'unico rapporto.

2.- Il motivo è fondato.

La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (come novellato dall'art. 35 della legge n. 353 del 1990) è rigidamente vincolata alla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico giuridica, anche al fine di assicurare che si ricorra allo strumento della sospensione solo quando è necessario, nell'ottica di garantire l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, nonché il principio di uguaglianza e il diritto ad un ricorso effettivo. L'attuale sistema processuale non consente al giudice di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore e da ciò discende la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege" (Cass. n. 30738 del 27/11/2018).

Come rilevato dal Procuratore generale, per giurisprudenza costante di questa Corte si è ritenuto insussistente il rapporto di pregiudizialità tra la separazione e il giudizio di nullità del matrimonio (Cass. n. 5976 del 1981; Cass. n. 4202 del 2001; Cass. n.11654 del 2007) e ciò vale sia nel caso che esso penda davanti al tribunale ecclesiastico, che davanti al tribunale civile, poiché comunque l'azione di nullità mira al medesimo risultato, e cioè fare accertare un vizio originario del negozio. Il giudizio di nullità riguarda il matrimonio come atto, diversamente dal giudizio di separazione che riguarda il matrimonio come rapporto,

perché nel secondo non si fa questione della validità o meno del matrimonio, ma si deduce che la convivenza è divenuta intollerabile. Le due azioni sono quindi diverse sia per il petitum che per la causa petendi, e non è ipotizzabile che si determini un contrasto di giudicati, come richiede l'art 295 c.p.c.

Anche durante la pendenza del giudizio di nullità si configura un interesse diverso e specifico nel giudizio di separazione, ad esempio quello alla sospensione o attenuazione dei doveri coniugali, o all'addebito della separazione.

Non sussiste dunque un rapporto di necessaria pregiudizialità tra il processo di nullità del matrimonio e quello di separazione personale, che sono autonomi l'uno dall'altro; infatti, prima della pronuncia di nullità, e anche in pendenza del relativo processo, i coniugi continuano ad essere trattati come tali, con reciproci diritti e doveri, mentre la sentenza di separazione non spiega efficacia di giudicato sul punto dell'esistenza e validità del vincolo matrimoniale (v. Cass. n. 11654 del 18/05/2007).

Questi principi non sono stati applicati dal Tribunale di Roma, che ha sospeso il giudizio senza indicare le ragioni della ritenuta pregiudizialità, se non apoditticamente affermando "ritenuto che il giudizio di annullamento sia pregiudiziale al presente giudizio di separazione".

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve disporsi che il processo prosegua. La liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità è rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza di sospensione, e dispone la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2024.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2024